

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE⁽¹⁾, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2005/32/CE nel diritto interno è scaduto il 10 agosto 2007.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-170/09)

(2009/C 153/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato, o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei tale direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Orbene, alla data di presentazione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato, o, comunque, non aveva comunicato alla Commissione, tutti i provvedimenti di trasposizione necessari.

⁽¹⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto il 13 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-171/09)

(2009/C 153/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/70/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione o, comunque, aveva omesso di comunicarle alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 214, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (Regno Unito) il 14 maggio 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

(Causa C-175/09)

(2009/C 153/59)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs